

Tutela del patrimonio ambientale della Tenuta di Castelporziano

DECRETO PRESIDENZIALE 5 MAGGIO 1999 N.136/N

Art. 1

1. La Tenuta di Castelporziano facente parte della Dotazione del Presidente della Repubblica, in ragione del riconosciuto valore naturalistico e ambientale, è assoggettata al regime di tutela e di gestione fissato dal presente decreto, secondo criteri che si richiamano alle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n.394 riguardanti le aree naturali protette.

Art. 2

1. La tutela del compendio territoriale della Tenuta di Castelporziano intende conseguire i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;
- b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
- d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Tenuta;
- e) la realizzazione di programmi di studio, ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
- f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale e di iniziative tendenti a diffondere - in particolare tra gli alunni delle scuole italiane ed europee di ogni ordine e grado - la conoscenza dei beni naturali della Tenuta.

Art. 3

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché rendere pareri tecnico-scientifici, è istituita la Commissione tecnico scientifica della Tenuta di Castelporziano.

2. In particolare la Commissione elabora il piano di gestione ed esprime un parere obbligatorio sul relativo regolamento attuativo.

Art. 4

1. La Commissione tecnico scientifica di cui all'art. 3 è nominata con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed è composta da:

- cinque rappresentanti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, esperto in materie forestali;
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- otto esponenti del mondo scientifico e culturale esperti nelle materie comunque riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. Con lo stesso decreto il Segretario generale nomina il Presidente della Commissione prescelto tra i componenti.

Art. 5

1. Il piano di gestione della Tenuta di Castelporziano garantisce il contemperamento delle finalità proprie della Tenuta, in quanto facente parte della Dotazione presidenziale, con la protezione e la valorizzazione delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività e le iniziative compatibili con dette finalità.

2. Il piano di gestione, sentito il Ministero dell'ambiente, è formulato in conformità ai criteri ispiratori della legge 6 dicembre 1991, n.394 sulla base di una dettagliata descrizione delle caratteristiche naturali ed antropiche dell'area e di una definizione specifica degli obiettivi e delle linee d'intervento.

Art. 6

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica stabilisce un sistema di periodica consultazione con il Ministero dell'ambiente, a partire dall'adozione, da parte di quest'ultimo, del provvedimento previsto dall'art.8 della legge 6 dicembre 1991, n.394, per il riconoscimento alla Tenuta della qualità di area naturale protetta.

2. Il Segretariato generale può altresì stipulare accordi e stabilire intese con enti ed organismi scientifici, in particolare per il conseguimento degli obiettivi di ricerca, di studio e di analisi comparative previsti al punto e) dell'art.2.

Art. 7

1. Il Servizio tenuta e giardini redige il regolamento attuativo del piano di gestione elaborato dalla Commissione di cui all'art.3.

2. La gestione della Tenuta resta affidata alla Direzione tecnico agraria della Tenuta di Castelporziano in conformità con quanto disposto dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi citato nelle premesse.

Art. 8

1. Fino all'approvazione del piano di gestione, restano in vigore tutte le limitazioni e le cautele già osservate nel territorio della Tenuta, in conformità con le indicazioni formulate dalla Commissione per l'elaborazione e l'applicazione del piano decennale di gestione dei boschi e dei pascoli della Tenuta di Castelporziano, istituita con Decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica 13 ottobre 1986, n.165 e successive modificazioni, che resta in carica fino alla nomina della Commissione tecnico scientifica di cui all'art.3.